REGOLAMENTO (CEE) N. 408/68 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1968

che modifica il regolamento n. 469/67/CEE per quanto riguarda le modifiche dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 469/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e le rotture di riso, nonché i relativi importi correttori (2), di fissare cioè i prelievi in modo che siano applicabili dal venerdí di ogni settimana, presenta inconvenienti gravi quando detta fissazione non può aver luogo il giovedí, in particolare nelle settimane in cui tale giorno è festivo, poiché la fissazione dei prelievi prima della vigilia della loro entrata in vigore non permette di evitare che i nuovi prelievi vengano a conoscenza degli operatori della Comunità ; che, per evitare qualsiasi rischio di speculazioni, occorre sopprimere l'obbligo fatto alla Commissione, affinché questa possa, nei casi sopra menzionati, fissare i prelievi in un giorno diverso dal giovedí, fermo restando che i prelievi cosí fissati sono applicabili dall'indomani della loro fissazione ;

considerando che, a norma del regolamento n. 469/67/CEE della Commissione e ai fini di uno snellimento amministrativo, la Commissione modifica i prelievi fissati soltanto quando le variazioni degli elementi di calcolo, ossia i prezzi d'entrata e i prezzi cif, comportano, rispetto a tali prelievi, una modifica di almeno 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che, contrariamente al riso semigreggio, al riso lavorato a grani tondi e alle rotture di riso, che sono oggetto di un prelievo calcolato in base alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif, il riso presentato in altre fasi di trasformazione (cioè il risone, il riso semilavorato a grani tondi, il riso semilavorato a grani lunghi, nonché il riso lavorato a grani lunghi) sono oggetto di un prelievo calcolato mediante conversione del prelievo applicabile al prodotto presentato nella fase piú vicina, conformemente ai paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 11 del regolamento n. 359/67/CEE ; che occorre pertanto modificare il prelievo ottenuto mediante applicazione dei tassi di conversione, anche se il nuovo importo differisce dal precedente di meno di 0,10 unità di conto per 100 kg, allo scopo di non alterare il rapporto di conversione fra tale prelievo e quello applicabile al prodotto di riferimento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 469/67/CEE sono sostituiti dal paragrafo seguente :

« 2. I prelievi vengono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif. Tuttavia, per il riso semigreggio, il risò lavorato a grani tondi e le rotture di riso, essi vengono modificati soltanto quando tali variazioni comportino un aumento o una diminuzione dell'importo in vigore di almeno 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.